

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 febbraio 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 14.

Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 15.

Modifica legge regionale 28 agosto 1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4: «Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 16.

Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 17.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 luglio 1984, n. 36: «Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica ed il servizio farmaceutico» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 18.

Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 19.

Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 20.

Integrazione art. 5 legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 concernente il trattamento di previdenza del personale regionale. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 61. Istituzione del Nucleo guardie giurate particolari della regione Puglia Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 22.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'Accordo nazionale per il triennio 1988/90 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 23.

Norma integrativa della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 contenente norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati Pag. 21

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 24.

Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 25.

Modifica del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, concernente: «Interventi a favore degli emigranti e delle loro famiglie» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 26.

Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana Pag. 23

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 27.

Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 28.

Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema Pag. 27

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 81.

Contributo finanziario a premi vari Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1990, n. 82.

Istituzione di un Centro regionale dei glaucomi Pag. 30

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1990, n. 83.

Contributo al comune dell'Aquila per la celebrazione della «Perdonanza Celestiniana» Pag. 30

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 14.

Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 83 suppl. del 15 maggio 1990)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modalità per il raggruppamento di funzioni omogenee

1. Il raggruppamento di funzioni omogenee, di cui all'art. 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo, in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale.

2. Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o più presidi ospedalieri, i servizi sanitari previsti dalle lettere *a)* e *b)* del punto 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51 sono unificati nel seguente servizio: «igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnicosanitaria dei relativi presidi».

3. Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi ospedalieri:

a) i servizi sanitari previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati al seguente servizio: «igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi e dei presidi specialistici»;

b) i servizi amministrativi previsti dalle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del punto 2) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio «affari generali, amministrazione del personale-organizzazione e metodi, gestione delle convenzioni».

Art. 2.

Istituzione in organico di posti di dirigente

1. Nelle piante organiche di ciascuna unità sanitaria locale, in relazione all'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificato ed integrato dall'art. 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, sono istituiti i seguenti posti:

numero 1 posto di dirigente sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei servizi sanitari di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;

numero 1 posto di veterinario dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera *d)* del punto 1) del 1° comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;

numero 1 posto di farmacista dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera *c)* del punto 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;

numero 1 posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi amministrativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del punto 2) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.

2. Nei casi previsti dall'art. 1 secondo e terzo comma, della presente legge, i posti di dirigente sanitario responsabile di servizio e di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio saranno ridotti tenendo conto dei raggruppamenti dei servizi.

3. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche in relazione a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Integrazione del comma primo, punto 2, dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51

1. I compiti amministrativi inerenti l'organizzazione e il coordinamento della rilevazione dei dati e dei flussi informativi e l'aggiornamento e la formazione del personale, comprese le scuole istituite e funzionanti nell'ambito dell'unità sanitaria locale, rientrano nella competenza del servizio amministrativo «affari generali».

Art. 4.

Modalità per la copertura dei posti di dirigente di servizio

1. I posti definiti ai sensi della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, sono definitivamente assegnati ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 28 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 ai dipendenti di posizione funzionale apicale.

2. I posti di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base sono conferiti con le modalità previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

3. I posti che risulteranno vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi sono ricoperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 salvo che siano ricoperti ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 con incarico conferito con atto formale esecutivo.

4. Sono soppressi nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali i posti lasciati vacanti dal personale del ruolo amministrativo definitivamente inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo trasferito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986 n. 9.

5. Tutti i posti che, esaurite le operazioni di assegnazione e di trasferimento di cui ai precedenti primo e terzo comma, risulteranno vacanti saranno coperti mediante pubblici concorsi che devono essere banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Si applicano ai trasferimenti previsti dal terzo comma del presente articolo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e ogni altra disposizione in materia di mobilità d'ufficio disposta con norme di legge dello Stato.

Art. 5.

Integrazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 si applicano anche al personale del profilo professionale medici delle sezioni di specialità e ai servizi speciali di diagnosi e cura di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 128, con la trasformazione del 50% dei posti di assistente in aiuto e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

Art. 6.

Modifiche e integrazioni delle piante organiche delle unità sanitarie locali

1. Fino alla determinazione delle piante organiche definitive di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e all'applicazione degli standards di personale ospedaliero di cui al decreto del Ministero della sanità 13 settembre 1988, la Giunta

regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, autorizza la trasformazione di posti esistenti nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, determinate ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1986, n. 12 e risultanti dalla ricognizione effettuata dalle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 30, primo comma, della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9, dei posti rivenienti dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle stesse, in altri posti necessari per il funzionamento dei servizi sanitari e amministrativi dipendenti.

2. Per i servizi rientranti nel campo di applicazione della legge 8 aprile 1989, n. 109, le autorizzazioni previste dal precedente comma devono essere conformi agli standards previsti dal decreto ministeriale Sanità 13 settembre 1988.

3. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, sono fatti salvi i pareri espressi dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 13.

4. Le disposizioni della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 13 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale.

Art. 7.

Disposizioni transitorie per i servizi amministrativi e sanitari

1. In applicazione dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, non sono soggetti alle procedure degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 i trasferimenti di dipendenti dello stesso profilo e posizione funzionale e, ove prevista, della disciplina, che si realizzano mediante scambio della sede, previo nulla-osta del comitato di gestione delle unità sanitarie locali di provenienza e di destinazione e l'approvazione delle Regioni interessate, qualora si tratti di dipendenti di unità sanitarie locali di Regioni diverse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 20 aprile 1990

COLASANTO

91R0011

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 15.

Modifica legge regionale 28 agosto 1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4: «Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 84 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 17 è sostituito dal seguente:

«I Consigli comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nell'Assemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari».

2. Il sesto comma dell'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 17 è sostituito dal seguente:

«L'elezione deve aver luogo nella prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. I Consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini, le Sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il Consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nell'Assemblea dell'associazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario procederà, nei cinque giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del comune, individuandoli con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo l'ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comuni».

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 17 è sostituito dal seguente:

«1. Al Presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dall'allegato a) della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per il sindaco di comune avente una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale della unità sanitaria locale.

2. Ai componenti del comitato di gestione di unità sanitarie locali con popolazione fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 45% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di unità sanitarie locali con popolazione tra i 50 mila e i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 60% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del Comitato di gestione di unità sanitarie locali con popolazione oltre i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 65% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione.

3. Al Presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale compete una indennità mensile di funzione equivalente a quella stabilita per i componenti dei rispettivi comitati di gestione.

4. Al Presidente del collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella stabilita per i componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale; ai componenti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 75% di quella stabilita per il Presidente del collegio.

5. Ai componenti delle assemblee delle associazioni intercomunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita per i consiglieri di comune avente una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale della unità sanitaria locale.

6. Nessuna indennità di presenza compete ai revisori, ai coordinatori sanitari ed amministrativi, ai responsabili dei servizi, al segretario del comitato di gestione della unità sanitaria locale per la partecipazione a sedute degli organi collegiali della unità sanitaria locale.

7. Le indennità di carica e di funzione previste dai commi precedenti sono corrisposte al lordo delle ritenute erariali e sono a carico del bilancio della unità sanitaria locale e sono liquidate mensilmente con deliberazione del comitato di gestione. La indennità di funzione ai funzionari amministrativi regionali designati dalla Giunta regionale nei collegi dei revisori è corrisposta agli interessati in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 16 e dall'art. 29 della legge regionale 13 marzo, n. 16.

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme della legge 27 dicembre 1985, n. 816».

Art. 3.

1. Le indennità sono raddoppiate per i Presidenti dei comitati di gestione che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 30 aprile 1990

COLASANTO

91R0012

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 16.

Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 84 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione e finalità della Commissione*

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, è istituita la Commissione regionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento (legge n. 903 del 9 dicembre 1977) e per l'uguaglianza di opportunità in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.

2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.

Art. 2.*Attribuzioni*

1. La Commissione, in ordine alle finalità di cui al precedente art. 1 e per il perseguimento delle stesse:

a) verifica e valuta, in modo continuativo e sistematico, lo stato di attuazione, nella Regione Puglia, della legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro e vigila, in particolare, sull'applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro;

b) esprime pareri al Consiglio e alla Giunta regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi che abbiano rilevanza diretta o indiretta con la condizione femminile in materia di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento di approvazione;

c) propone le eventuali e opportune modifiche alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla all'obiettivo dell'uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di formazione, lavoro;

d) opera per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente:

promuovendo tentativi di conciliazione fra le parti;

proponendo nelle sedi competenti la soluzione delle controversie;

fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati e/o alle loro organizzazioni;

promuovendo eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto dell'autonomia di scelta del difensore da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia di lavoro, subordinandola alla condizione che i soggetti interessati siano percettori di reddito individuale non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non raggiunga l'importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del nucleo familiare;

e) raccoglie elementi e adotta iniziative finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile in materia di lavoro, assicurando un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione;

f) svolge e promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro nell'ambito regionale, anche al fine di individuare le forme di discriminazione diretta e indiretta;

g) promuove progetti e interventi intesi:

ad incrementare la valorizzazione professionale delle donne già occupate;

ad espandere l'accesso delle donne al lavoro;

a sollecitare programmi di orientamento e di formazione professionale in grado di determinare condizioni di effettiva pari opportunità;

h) promuove e sostiene l'adozione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da aziende ed enti pubblici e privati verificandone l'esecuzione;

i) esamina gli aspetti della condizione delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta iniziative conseguenti nei confronti degli enti competenti;

l) svolge un'azione di collegamento nell'ambito regionale fra organismi, che operano nel campo della parità e delle pari opportunità, istituiti dagli Enti locali nonché fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalità;

m) promuove un'adeguata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi competenti in materia di lavoro e di formazione professionale le cui nomine sono di competenza regionale.

2. Le modalità di attuazione delle attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite da apposito regolamento elaborato dalla Commissione.

Art. 3.*Rapporti di collaborazione*

1. La Commissione, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sviluppa rapporti di collaborazione:

a) con la Commissione europea per la promozione di azioni positive a favore della donna e con tutti gli organismi internazionali operanti nel settore;

b) con il Comitato nazionale per l'attuazione di principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1982 e con la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) con le organizzazioni femminili italiane ed estere, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate o immigrate;

d) con analoghi comitati e commissioni istituiti nelle altre Regioni italiane, nonché con la Consulta regionale femminile della Puglia;

e) con gli istituti di ricerca e le università della Regione, anche proponendo la stipula di apposite convenzioni.

Art. 4.*Composizione della Commissione*

1. La Commissione è composta da:

1 rappresentante donna designata rispettivamente da ciascun Gruppo politico presente in Consiglio regionale;

5 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni femminili aventi a livello nazionale o regionale effettiva rappresentatività sociale, con almeno due anni di operatività nella regione, impegnate nel campo della parità e delle pari opportunità nel mondo del lavoro;

3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;

3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Associazioni di cooperative maggiormente rappresentative;

1 componente designato dalla Consulta regionale femminile; il Consigliere di parità nominato presso la CRI;

l'Assessore al Lavoro o, su sua delega, il Coordinatore del Settore Lavoro.

2. Le designazioni sono inviate al Presidente del Consiglio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione e all'inizio di ogni legislatura successiva. L'individuazione delle aventi titolo è compiuta entro i 45 giorni successivi dalla Commissione competente del Consiglio regionale sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

3. Ogni proposta di candidatura deve essere corredata di un curriculum dal quale risulti la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti di cui all'art. 2 della presente legge.

4. Il Consiglio regionale elegge le rappresentanti della Commissione secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, con voto limitato ad una per ogni gruppo di rappresentanti previste nel primo comma del presente articolo.

5. In caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di uno dei membri, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 60 giorni su indicazione dello stesso gruppo di appartenenza della dimissionaria, decaduta o rinunciataria e con le stesse modalità previste per la elezione.

6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti, nonché i funzionari responsabili dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, della Formazione Professionale e del Lavoro.

Art. 5.

Durata, funzionamento e sede della Commissione

1. La Commissione, nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato ad una, la Presidente nonché due Vice Presidenti.

2. Alla Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.

3. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

4. La Presidente e le due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

5. Sulla data di convocazione della Commissione e sugli argomenti da trattare la Presidente sente preventivamente l'Ufficio di Presidenza.

6. Per il proprio funzionamento la Commissione può adottare un regolamento interno.

7. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

8. La Commissione di norma svolge le proprie attività organizzandosi in gruppi di lavoro e a tal fine può avvalersi, temporaneamente dell'apporto di esperti esterni.

9. Le componenti la Commissione restano in carica per tutta la durata della legislatura e in regime di prorogatio sino al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio regionale.

10. La Commissione, che è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, ha sede presso l'Assessorato regionale al Lavoro, che garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti della Commissione, nonché un funzionario con compiti di segretario.

Art. 6.

Attività della Commissione

1. La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con la indicazione del costo finanziario e il relativo piano annuale di realizzazione.

2. La Commissione, inoltre, predispose, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulla condizione delle donne in Puglia in materia di lavoro e la trasmette al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la trasmissione ai Consiglieri e la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame.

3. I componenti della Commissione hanno diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

4. Alle componenti della Commissione spetta il trattamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 7.

Obbligo alla riservatezza

1. Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e del segreto industriale.

Art. 8.

Collegio per le pari opportunità

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione, nomina il Collegio per le pari opportunità composto da:

- un magistrato ordinario che abbia esperienza in materia di diritto del lavoro e pari opportunità, con funzioni di coordinamento;
- il responsabile dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- un docente universitario di diritto del lavoro, con competenza sulla legislazione riferita alla condizione femminile nel mondo del lavoro.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Collegio per le pari opportunità.

3. Il Collegio ha sede presso l'Assessorato al Lavoro.

4. Il Collegio per le pari opportunità svolge, su richiesta della Commissione, le funzioni sottoelencate:

- fornire pareri e consulenze di cui alla lettera d) del precedente art. 2;
- elaborare codici di comportamento, previa consultazione delle parti sociali interessate, diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni.

5. Il Collegio, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette alla Commissione il testo delle proprie decisioni.

6. In caso di particolare urgenza, il termine è ridotto a quindici giorni.

7. Il Collegio dura in carica cinque anni.

8. I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990:

Omissis);

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 30 aprile 1990

COLASANTO

Il Governo ha osservato «in relazione all'art. 2 delle lettere a) e d) che gli interventi ivi previsti da parte della Commissione predetta non possono comunque interferire con le competenze statali in materia di vigilanza sull'applicazione normativa afferente il lavoro e con le attribuzioni degli uffici statali di conciliazione e di consulenza tecnica in materia di lavoro».

91R0013

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 17.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 luglio 1984, n. 36: «Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica ed il servizio farmaceutico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 84 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale del capoluogo di provincia e, nei comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente art. 5 sostituiscono, ove prevista, la figura del Medico Provinciale in seno a commissioni, comitati e collegi con funzione per l'intero ambito provinciale».

Art. 2.

Alla legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, è aggiunto il seguente art. 8-bis:

«Le commissioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 e 30 giugno 1959, n. 240, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono nominate dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale di ciascun comune capoluogo di provincia e, per quelli che comprendono più Unità Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente articolo.

5. Le stesse hanno sede presso l'Unità Sanitaria Locale ed operano con competenza estesa a tutto il territorio provinciale.

La composizione delle commissioni di cui al precedente comma è modificata come segue:

a) il medico igienista di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è sostituito da un medico di ruolo del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica;

b) il medico del ruolo regionale di cui all'art. 481 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Settembre 1976, n. 995, è sostituito dal medico del ruolo del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica o di Medicina Legale o di Medicina del Lavoro;

c) l'Ispettore Medico del Lavoro componente il collegio medico di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in medicina legale appartenente al ruolo del personale del Servizio Sanitario;

d) l'esperto in chimica della commissione di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 è sostituito dal responsabile del Settore chimico-ambientale-tossicologico del presidio multizonale di prevenzione istituito nel capoluogo di provincia.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 32 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 è nominata dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale del comune capoluogo della provincia e, per quelli che comprendono più Unità Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di

quella individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente art. 5 ed è così modificata: responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, presidente; medico addetto al Servizio di Igiene Pubblica, Questore o Vice Questore, responsabile del Settore chimico-ambientale tossicologico del presidio multizonale di prevenzione, comandante in sede provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, componenti.

Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono esercitate da un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo del Servizio Sanitario, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo».

Art. 3.

L'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è abrogato e sostituito dal seguente:

«In ciascuna Unità Sanitaria Locale è costituita una commissione sanitaria per i compiti di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, con esclusione di quelli riservati e disciplinati dal decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni nella legge 26 Luglio 1988, n. 291.

La commissione, nominata dal Comitato di Gestione, è composta dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale o dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale o dal responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro o dai medici dei suddetti Servizi ovvero da altro medico dirigente di altro Servizio, con funzioni di presidente, nonché:

a) da un medico specialista in neuropsichiatria ovvero con anzianità di servizio nella stessa disciplina di almeno cinque anni e da due medici specialisti in medicina legale o del lavoro ovvero con anzianità di servizio nelle stesse discipline di almeno cinque anni, dei quali uno designato dalle Associazioni nazionali dei Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge personalità giuridica e funzioni di rappresentanza della categoria, per le funzioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) da due medici specialisti in oculistica, dei quali uno designato dall'Unione Italiana Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, dei quali uno designato dall'Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale, del ruolo amministrativo, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo.

Il Comitato di Gestione può nominare componenti supplenti. I sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del precedente secondo comma sono scelti dal ruolo del personale del Servizio Sanitario. In mancanza, possono essere nominati specialisti non dipendenti.

La commissione, su richiesta documentata dall'interessato, in ordine alla natura e alla gravità della minorazione, ove le giustificati, dispone visita medica, presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario.

Nella prima seduta successiva, la commissione valutata la relazione predisposta dal componente che ha effettuato la visita domiciliare, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità.

Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65° anno di età devono essere esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento.

Esse, peraltro, esercitano le funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni.

Limitatamente ai primi ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5».

Art. 4.

All'art. 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 sono aggiunti i seguenti commi:

«La Giunta regionale può nominare componenti supplenti.

La commissione, su richiesta documentata dall'interessato, qualora la natura e la gravità delle minorazioni lo giustifichi, può disporre visita medica presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario. Nella prima seduta successiva, la commissione, valutata la relazione del componente che ha effettuato la visita domiciliare, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità.

Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65° anno di età devono essere esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento.

Esse, peraltro, esercitano le funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni.

Limitatamente ai primi ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla legge 14 gennaio 1956, n. 5.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è abrogato.

Dopo l'art. 13 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è inserito il seguente art. 13 *bis*:

«Gli oneri per i compensi e le indennità, qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 11 della presente legge sono a carico delle rispettive Unità Sanitarie Locali entro i limiti degli importi fissati dalla normativa statale.

La parte eccedente tali limiti graverà sul capitolo del bilancio regionale per il finanziamento delle spese conseguenti alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

La Giunta regionale, dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, rimborsa annualmente alle Unità Sanitarie Locali la quota dei compensi e delle indennità, eccedenti la misura prevista dalla normativa statale, a carico del capitolo del bilancio regionale di cui al precedente comma.

Gli oneri per i compensi e le indennità, qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 della presente legge sono corrisposti dalla Giunta regionale, che vi provvede entro i limiti degli importi previsti dalla normativa statale, con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo che sarà istituito nel bilancio regionale in sede riparto del fondo sanitario di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive integrazioni e modificazioni. Su detto capitolo graveranno altresì le spese di funzionamento delle commissioni sopraindicate.

La parte eccedente tali limiti sarà a carico del capitolo di bilancio regionale di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 6.

L'art. 22 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è sostituito dal seguente:

«Il Presidente del Comitato di Gestione di ciascuna Unità Sanitaria Locale entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno pari, richiede ai comuni del rispettivo ambito territoriale e al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia il parere in ordine alla pianta organica delle farmacie. Alla richiesta va allegata relazione sulla consistenza, sull'organizzazione e sulle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nonché sulle eventuali proposte di modificazione.

Nei comuni che comprendono più Unità Sanitarie Locali provvede agli adempimenti il Presidente dell'Unità Sanitaria Locale individuata a norma del 2° comma del precedente art. 5, sentiti i Presidenti delle altre Unità Sanitarie Locali.

I pareri di cui al precedente comma vanno resi improrogabilmente entro il 30 giugno. Decorso tale termine, si intendono acquisiti pareri favorevoli ai fini delle determinazioni successive.

Nei limiti della legislazione vigente, i Consigli comunali e gli Ordini provinciali dei Farmacisti possono proporre modificazione delle piante organiche, previa adeguata motivazione che tenga in ogni caso conto della consistenza della popolazione dei comuni, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente, degli eventuali spostamenti della stessa, della natura dei luoghi, delle circoscrizioni di ciascuna sede farmaceutica.

Alla deliberazione del Consiglio comunale, in caso di proposta di modificazione della pianta organica delle farmacie, vanno allegate cartina planimetrica e descrizione della ridefinizione delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia, sia ove si propongano modificazioni delle sedi e spostamenti sia ove si ravvisi la necessità di nuove istituzioni.

L'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale, entro il 30 settembre, delibera definitiva proposta di revisione della pianta organica delle farmacie di ciascun comune del proprio ambito territoriale, trasmettendo gli atti relativi all'Assessorato regionale alla Sanità entro il mese di ottobre.

La deliberazione dell'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale dà atto della richiesta dei pareri, di quelli resi e di quelli non forniti, delle motivazioni sulle modificazioni addette, degli accoglimenti o dei rigetti delle proposte con le relative motivazioni fornisce adeguata motivazione della propria proposta. Alla stessa deliberazione vanno allegate le cartine planimetriche e le descrizioni delle nuove definizioni delle sedi farmaceutiche, per ciascun comune, ove venga proposta modificazione.

La dichiarazione dell'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale dà atto, altresì, per ciascun comune delle farmacie esistenti, di quelle di cui si propone l'istituzione, di quelle funzionanti, a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

Entro il 31 dicembre, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, delibera comunque sulla pianta organica delle farmacie dei comuni della Regione, con uno o più provvedimenti, indicando, per ciascuna circoscrizione provinciale, ambito territoriale di Unità Sanitaria Locale e comune, le farmacie esistenti, di nuova istituzione, funzionanti a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

In caso di mancato espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti ovvero di mancata trasmissione della proposta dell'Unità Sanitaria Locale entro il mese di ottobre, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, provvede, a norma del precedente comma, confermando la pianta organica delle farmacie esistenti ovvero prevedendo nuove istituzioni solo in caso di incremento della popolazione, demandando al Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale competente la definizione delle sedi di ciascuna farmacia, previa determinazione di termini, decorso il quale il Comitato regionale di Controllo nomina il commissario».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 33 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è abrogato.

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai componenti delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 è corrisposto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, il gettone di presenza per ogni seduta pari a L. 25.000. Al segretario per ogni seduta è corrisposto il gettone di presenza pari a L. 10.000, oltre le spese di viaggio se e in quanto dovute. Inoltre, ai componenti delle commissioni ed al segretario spettano rispettivamente L. 4.000 e L. 2.000 per ogni caso definito.

Detti compensi sono corrisposti in deroga al principio dell'omnicomprensività e al personale dipendente del Servizio Sanitario e della Regione solo se l'attività della Commissione sia espletata al di fuori dell'orario di servizio o di altra attività comunque retribuita.

Con legge di bilancio della Regione, in sede di previsione della spesa conseguente alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, sarà tenuto conto degli oneri rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi secondo e ultimo dell'art. 13-*bis* della presente legge, previsti rispettivamente in L. 900.000.000 e L. 200.000.000.

Le spese di funzionamento delle altre commissioni, dei comitati e dei collegi di interesse sanitario, previsti nella presente legge, sono a carico dell'Unità Sanitaria Locale presso cui sono costituiti.

I diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento o per gli emolumenti ed i rimborsi delle spese ai componenti delle commissioni di cui all'art. 481 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono determinati e corrisposti a norma del decreto ministeriale previsto dall'ultimo comma di detto articolo.

Art. 8.

Nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla regione Puglia, ai sensi dell'art. 52, comma 2°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione individua la somma finalizzata all'assistenza farmaceutica.

La Giunta regionale, a partire dall'1° gennaio 1991, provvederà, in nome e per conto delle Unità Sanitarie Locali, al pagamento diretto, in forma centralizzata, delle competenze dovute alle farmacie convenzionate mediante utilizzazione della quota parte del Fondo Sanitario regionale.

La quota del Fondo Sanitario regionale finalizzata all'assistenza farmaceutica viene individuata per ciascuna Unità Sanitaria Locale sulla base degli indici definiti annualmente dalla Giunta regionale.

Le Unità Sanitarie Locali iscriveranno nel proprio bilancio le somme così individuate, rimanendo, in ogni caso, responsabili della spesa eccedente la quota individuata a questo scopo.

Art. 9.

Norma finanziaria

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge valutato in L. 1.100.000.000, si fa fronte con le quote del Fondo Sanitario, con la previsione del relativo stanziamento annuale, in sede di riparto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 30 aprile 1990

COLASANTO

Il Governo ha osservato «in ordine agli articoli 3 e 4 che le commissioni contemplate dai predetti articoli possono operare entro i limiti e le modalità stabilite dall'art. 6-bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 come modificato dalla legge di conversione 25 gennaio 1990, n. 8».

91R0014

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 18.

Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 84 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale, in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali per l'artigianato previste dall'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1988,

n. 2, nominando i componenti di cui al primo comma, lettera a), del medesimo articolo, sulla base di designazioni delle associazioni di categoria artigiane operanti nella Regione da almeno tre anni.

2. Contestualmente il presidente della Giunta regionale dispone l'avvio ed il completamento delle procedure per la revisione dell'albo e per effettuare le elezioni ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2.

3. Qualora le elezioni non siano effettuate entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla loro costituzione, le Commissioni costituite ai sensi del primo comma del presente articolo si considerano decadute di diritto ed alla gestione dell'albo e delle altre attività si provvede con un commissario straordinario ai sensi di legge.

Art. 2.

1. Agli oneri finanziari rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi degli articoli 27 e seguenti e 53 e seguenti della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2, con i fondi stanziati sul cap. 0213030 del bilancio di previsione per il 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 maggio 1990

COLASANTO

91R0015

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 19.

Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 84 del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizio ispettivo sanitario e finanziario

1. È istituito, in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nell'ambito del Settore Sanità, il «Servizio ispettivo sanitario e finanziario» per la verifica dell'andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali.

2. Il Servizio, sulla base degli indirizzi e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, svolge in particolare attività di supporto tecnico e di verifica delle attività delle Unità Sanitarie Locali attinenti:

a) le convenzioni di cui agli articoli 26, 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la gestione economica e finanziaria, con particolare attenzione al controllo della spesa e alle procedure connesse agli approvvigionamenti ed agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche;

c) l'attività tecnico-sanitaria, con particolare riferimento alla medicina preventiva, alla tutela dell'ambiente, al controllo dei livelli assistenziali dei presidi ospedalieri e della rete poliambulatoriale.

3. Per le esigenze funzionali del Servizio e costituito un gruppo ispettivo composto da personale del ruolo unico della Regione e dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, nel numero che viene determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 maggio 1990

COLASANTO

91R0016

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 20.

Integrazione art. 5 legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 concernente il trattamento di previdenza del personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 84 suppl. del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole «dagli Enti disciolti», sono aggiunte le parole «e o da altri Enti pubblici».

2. Alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole «presso il soppresso Ente di provenienza», sono aggiunte le parole «e o presso altri Enti pubblici».

3. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole «trasferite dagli Enti di provenienza», sono aggiunte le parole «e o da altri Enti pubblici».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 maggio 1990

COLASANTO

91R0017

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 61. Istituzione del Nucleo guardie giurate particolari della regione Puglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 84 suppl. del 16 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 61, sono aggiunti i seguenti comma:

«Il Nucleo di cui al precedente comma si articola in cinque Sezioni provinciali, una per ciascuna provincia.»

Il Nucleo Guardie Giurate Particolari della regione Puglia espleta i servizi previsti dalla legge regionale 30 agosto 1979, n. 61, così come modificati ed integrati dalla presente legge, con personale maschile e femminile, con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Nucleo Guardie Giurate Particolari assicura la vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonché degli stabilimenti, depositi e autoparchi regionali.»

L'attività si esplica garantendo i seguenti servizi:

a) vigilanza agli ingressi delle strutture regionali, ivi comprese quelle con i servizi di portierato e custodia;

b) vigilanza all'interno degli uffici regionali;

c) vigilanza notturna e festiva degli immobili ed altri beni regionali così come prevista dal Regolamento;

d) servizi di rappresentanza.

Con provvedimento della Giunta regionale può essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo Guardie Giurate Particolari o alle Sezioni provinciali di cui al precedente art. 1 l'esercizio di ogni altro compito che richieda particolari garanzie di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari non può, in nessun caso, essere utilizzato in compiti diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei casi e con le modalità di cui al comma precedente».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

«L'organico del Nucleo Guardie Giurate Particolari è di 120 unità, così suddivise per ogni Sezione:

sezione di Bari	n. 60 unità;
sezione di Brindisi	n. 12 unità;
sezione di Foggia	n. 16 unità;
sezione di Lecce	n. 18 unità;
sezione di Taranto	n. 14 unità.

La responsabilità del Nucleo è affidata a dipendente regionale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Ogni sezione provinciale è inserita nell'ufficio provinciale economato e costituisce unità organizzativa complessa nell'ambito del nucleo. La responsabilità è affidata a dipendente regionale appartenente alla VIII q.f., che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Le unità complesse possono articolarsi in unità semplici».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 61 è abrogato.

Art. 5.

Il 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il personale appartenente al Nucleo guardie giurate particolari ha diritto alle uniformi ed ai capi di vestiario secondo le disposizioni previste dalla legge regionale 17 luglio 1979, n. 43.

È fatto divieto alle guardie giurate particolari di essere in servizio senza uniforme, salvo casi eccezionali e previa disposizione scritta del dirigente del nucleo.

Il personale da assumere per concorso deve possedere i seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudine al servizio di vigilanza;
- d) titolo di studio di scuola media dell'obbligo».

Art. 6.

L'art. 6 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Le Guardie giurate particolari sono inquadrare nella IV qualifica funzionale di cui alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.

Il personale assunto con la legge regionale 30 agosto 1979, n. 61, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge può presentare istanza di assegnazione ad una delle Sezioni provinciali del Nucleo guardie giurate particolari. Nel caso che il numero degli aspiranti sia superiore ai posti previsti, la Giunta regionale procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri: luogo di residenza, anzianità di servizio e situazione di famiglia.

Per i posti ancora vacanti in ciascuna Sezione provinciale il personale regionale appartenente alla II, III e IV qualifica funzionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5: fatta eccezione per il limite di età può chiedere l'inserimento nel Nucleo e l'attribuzione del profilo di Guardia giurata particolare.

A tal fine, gli interessati devono presentare istanza scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'istanza, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, va trasmessa al settore personale, con plico raccomandato.

Se il numero delle domande è superiore ai posti da attribuire, sarà data preferenza prioritariamente a chi ha prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, nella pubblica sicurezza, nella guardia di finanza, nei vigili urbani, nel Corpo degli agenti di custodia, e nel Corpo forestale dello Stato e, successivamente, a chi ha una maggiore anzianità di servizio.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto agli organici di ciascuna Sezione, la Giunta regionale è autorizzata a bandire pubblici concorsi su base provinciale.

Art. 7.

Il personale destinato al Nucleo guardie giurate particolari frequenta apposito corso di formazione predisposto dalla Giunta regionale, che può avvalersi di istituti specializzati, tramite convenzioni.

La Giunta regionale, inoltre, è impegnata ad organizzare almeno annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente al Nucleo.

Art. 8.

La Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, verifica l'eventuale vacanza dei posti previsti quale dotazione organica dalla presente legge ed attiva per la relativa copertura le procedure di cui alla presente legge.

Eventuali nuove assunzioni da effettuare in base alla vigente normativa possono aver luogo solo a partire dal 1° gennaio 1991.

Art. 9.

Le Guardie giurate particolari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già inquadrare nel ruolo regionale alla II qualifica funzionale ai sensi della legge regionale 30 agosto 1979, n. 61, sono reinquadrare nella IV qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 6.

Il reinquadramento ai fini giuridici decorre dalla data di assunzione e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo compete, dalla data di effettiva presa di servizio, l'indennità di cui alla lettera i), primo comma, dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, così come modificata dalla lettera g) dell'art. 33 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo che intende svolgere mansioni di portierato e/o custodia deve inoltrare istanza scritta al Presidente della Giunta regionale, dichiarando di rinunciare espressamente ai benefici previsti dalla presente legge, ivi compreso il reinquadramento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, sulla base delle istanze presentate, procede con proprio atto ad escludere il personale di cui al comma precedente dal Nucleo Guardie Giurate Particolari entro il limite del 20% dell'organico previsto dalla legge regionale 30 agosto 1979, n. 61. Nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore al 20% la Giunta procede alla selezione sulla base dei seguenti criteri: anzianità di servizio, nucleo familiare ed età.

Il personale escluso dal Nucleo rimane inquadrato alla II qualifica funzionale.

Art. 10.

La Giunta regionale è autorizzata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS. aziendali maggiormente rappresentative, ad approvare la bozza di regolamento del Nucleo guardie giurate particolari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della regione Puglia.

Bari, 4 maggio 1990

COLASANTO

91R0018

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 22.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'Accordo nazionale per il triennio 1988/90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 84 straordinario del 16 maggio 1990)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge - Campo di applicazione - Durata

1. Con la presente legge la regione Puglia in applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell'Accordo nazionale per il periodo 1988-1990 riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

2. Gli effetti giuridici dell'Accordo decorrono dal 1° gennaio 1988, gli effetti economici dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale regionale, nonché al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

Capo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

SEZIONE I

Art. 2.

Rapporti amministrazione-cittadino

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle proprie strutture operative.

2. A tale scopo, la Regione appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione dell'ufficio pubbliche relazioni, abilitato anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti, ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione può predisporre, sentite le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti — da realizzare nel periodo di vigenza della presente legge — finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra le strutture e l'unificazione di adempimenti che valgono ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificatamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza e, in particolare, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

SEZIONE II

NORME DI GARANZIA

DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale della regione Puglia e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti sono i seguenti:

- a) servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al precedente comma deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità.

3. Le prestazioni di cui alle lettere b), c), e d) del precedente comma sono garantite ove esse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

1. Ai fini di cui al precedente art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali di cui allo stesso art. 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito Accordo decentrato da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e di diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai precedenti primo e secondo comma effettuata, in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni dall'Accordo di cui al citato secondo comma e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.

4. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.

5. In conformità agli accordi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, l'Amministrazione regionale individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3 della presente legge, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando -- 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero -- i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

Capo III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Art. 5.

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 13/88 resta disciplinato dal suddetto articolo fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 10 luglio 1990 è costituito un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuato nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo di cui all'art. 11, comma 1°, della legge regionale n. 13/88, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione alla Regione.

3. Il fondo in cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione della attività svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8° dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9°, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 18, comma 4°, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, sono reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

Art. 6.

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di cui al precedente art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento dei parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1980, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, sono definite, con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 11 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture con le modalità di cui al successivo art. 39.

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi senza tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della Regione, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al 2° comma del presente articolo sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. Fecelusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo.

Restano confermate le misure e le modalità di cui alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4°, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

Capo IV**RELAZIONI SINDACALI****Art. 7.***Esercizio dell'attività sindacale*

1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dall'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Art. 8.*Diritto di assemblea*

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, i dipendenti regionali hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede senza oneri a carico dell'Amministrazione per 12 ore annue procapite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 9.*Aspettative sindacali*

1. I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota ad essa assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77/s.g. del 3 aprile 1989, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per il personale dipendente dalla Regione, dagli Enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale in servizio presso le Camere di commercio, la Regione, gli Istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato in attività di servizio nei predetti Enti distinta per Camere di commercio, Regione, IACP, ASI.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alla Conferenza dei presidenti.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al precedente comma 5° sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al precedente comma 4° interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da ridistribuire.

8. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti interessati, degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione, Unione e Conferenza di cui al precedente comma 4° ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti.

Art. 10.*Disciplina del personale in aspettativa sindacale*

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6° e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, commi 1°, 3° e 4° della legge regionale n. 13/88, per il personale della Regione e degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla stessa, prescindendo dalla apicalità del posto.

Art. 11.*Permessi sindacali retribuiti*

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3° dell'art. 7 della presente legge, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 12.

Monte ore complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali, di cui al 3° comma dell'art. 7 della presente legge, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui al precedente art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali — territoriali — e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare quali delegati ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma del presente articolo.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti.

Art. 13.

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 14.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Art. 15.

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 16.

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 7.

Referendum

1. Le Amministrazioni devono consentire, nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento — fuori orario di lavoro — di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 18.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Regione ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. La Regione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 19.

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità produttiva ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui al precedente art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta i provvedimenti necessari per la applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al precedente comma, la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché alla Associazione, alle unioni ed alla Conferenza di cui al precedente art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, quarto e quinto comma, della presente legge è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

Capo V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 21.

Trattamento di missione

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

- a) attività di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;
- b) opera di intervento svolto dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel precedente comma, le particolarissime condizioni di cui al comma 7^o dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 22.

Mobilità

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e della legge 29 dicembre 1988, n. 554 è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

qualifica funzionale VIII e superiori	L. 3.500.000
qualifica funzionale VII	L. 3.000.000
qualifica funzionale VI	L. 2.500.000
qualifica funzionale V ed inferiori	L. 2.000.000

2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, è corrisposto, a carico della Regione un compenso «una tantum» di importo pari a quello indicato nel comma 1.

Art. 23.

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione, è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzarsi a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per la esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al precedente comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono, in ogni caso, integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 24.

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1^o comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in casi di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente in età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

Art. 25.

Tutela dei dipendenti
in particolari condizioni psicofisiche

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma del presente articolo qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 26.

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le iniziative idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 27.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'art. 31 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui alla lettera c) del citato art. 31 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) la Regione prevede visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa, all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;

c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio unitamente di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. La Regione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 30 marzo 1989, unitamente all'Amministrazione regionale, verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

Art. 28.

Pari opportunità

1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 10 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del Comitato.

2. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso a modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli oneri di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

3. Gli effetti delle iniziative assunte dalla Regione a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato, al Consiglio regionale di cui all'art. 10 comma 2^a, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13.

4. Rientra nelle competenze del comitato per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Capo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFERDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 29.

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. La Regione provvede a confermare o a ricostruire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale e per gli Enti amministrativi dipendenti dalla regione dai rispettivi organi esecutivi entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissidenti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in un'unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati devono contenere specifiche clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Art. 31.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. La regione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell'art. 27, primo comma n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Capo VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 32.

Ordinamento professionale

1. Ai fini di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, le aree di attività di cui all'allegato A dell'accordo del 29 aprile 1983 e all'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'articolo 1 sono articolate in conformità a quelle indicate nell'allegato 1 del presente accordo. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all'espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti alla qualifica funzionale posseduta.

2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato n. 1 ha valore non esaustivo. Qualora gli enti individuino, nel rispetto delle declaratorie di qualifica figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscono i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

3. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli Enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente accordo possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali.

All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili iscritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per titoli professionali che specificamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzi per le Regioni a statuto ordinario.

Art. 33.

Figure professionali

1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella n. 3 allegata al presente accordo nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadri nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono assegnati mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui all'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 in possesso dei requisiti prescritti.

3. In attuazione dei precedenti commi 1° e 2°, gli Enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

Art. 34.

Livello economico differenziato

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel quarto comma del presente articolo.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al precedente comma è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2° del presente articolo è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nell'art. 35 del presente accordo, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

- 1° qualifica funzionale: 25%;
- 2° qualifica funzionale: 25%;
- 3° qualifica funzionale: 45%;
- 4° qualifica funzionale: 60%;
- 5° qualifica funzionale: 30%;
- 6° qualifica funzionale: 60%;
- 7° qualifica funzionale: 20%.

5. Il livello economico differenziato previsto dal primo comma del presente articolo non può essere attribuito al personale di cui all'art. 42, comma 2° nonché al personale di cui all'art. 33, comma 1°, della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 2° del presente articolo.

Art. 35.

Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 32, comma 1° della presente legge in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al precedente comma 1° avviene per titoli, quali quelli culturali, professionali e di servizio, da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo, il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1° deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel precedente comma 3^o avvengono annualmente nei limiti della disponibilità, del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.

DIRIGENZA

Art. 36.

Orario di servizio dei dirigenti

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alla funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

Art. 37.

Indennità di funzione

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito.

L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere *d)* ed *e)*, dell'articolo 30 della legge regionale n. 13/88 sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1^o.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. I parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni di cui al precedente comma 1^o, saranno successivamente determinati con apposito provvedimento inteso a garantire obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per il lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina della indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1^o ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 33, primo comma, lettera *e)*, *d)*, *e)* ed *f)* della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua, altresì, a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

Art. 38.

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 26/84 e dall'art. 41 della legge regionale n. 13/88, sono responsabili, in particolare, dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nel citato art. 41 della legge regionale n. 13/88, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

Art. 39.

Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per la efficienza dei servizi

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge, nell'ambito del fondo per la efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti di servizio con decorrenza dalla data di

istituzione del Fondo stesso. A tal fine la Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificità dell'ordinamento regionale.

2. Per assicurare le uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

Capo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 40.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui all'art. 32 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennità di cui, rispettivamente, all'art. 32, comma 3^o ed all'art. 33, comma 1^o, lettere *c)* ed *d)*, legge regionale n. 13/88, sono così stabiliti, a regime:

qualifica I	L. 6.081.000
qualifica II	L. 7.041.000
qualifica III	L. 8.181.000
qualifica IV	L. 9.181.000
qualifica V	L. 10.521.000
qualifica VI	L. 11.631.000
qualifica VII	L. 13.631.000
qualifica VIII	L. 18.071.000
qualifica I dirigenziale	L. 25.211.000
qualifica II dirigenziale	L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1^o luglio 1990.

3. Dal 1^o luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I	L. 152.000
qualifica II	L. 190.000
qualifica III	L. 265.000
qualifica IV	L. 310.000
qualifica V	L. 355.000
qualifica VI	L. 386.000
qualifica VII	L. 487.000
qualifica VIII	L. 592.000
qualifica I dirigenziale	609.000
qualifica II dirigenziale	820.000

4. Dal 1^o ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I	L. 15.000
qualifica II	L. 594.000
qualifica III	L. 240.000
qualifica IV	L. 459.000
qualifica V	L. 568.000
qualifica VI	L. 815.000
qualifica VII	L. 2.290.000
qualifica VIII	L. 2.789.000
qualifica I dirigenziale	L. 2.867.000
qualifica II dirigenziale	L. 3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I	L. 1.200.000
qualifica II	L. 1.500.000
qualifica III	L. 2.100.000
qualifica IV	L. 2.450.000
qualifica V	L. 2.800.000
qualifica VI	L. 3.050.000
qualifica VII	L. 3.850.000
qualifica VIII	L. 4.990.000
qualifica I dirigenziale	L. 5.130.000
qualifica II dirigenziale	L. 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai precedenti commi 3° e 4° ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 41.

Ributazione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

qualifica I	L. 198.000
qualifica II	L. 216.000
qualifica III	L. 234.000
qualifica IV	L. 267.000
qualifica V	L. 312.000
qualifica VI	L. 330.000
qualifica VII	L. 384.000
qualifica VIII	L. 518.000
qualifica I dirigenziale	L. 672.000
qualifica II dirigenziale	L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai precedenti commi 1° e 2° riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13.

Art. 42.

Trattamento economico accessorio

1. L'indennità di cui all'art. 33, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato articolo 33 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Per il personale dell'area di vigilanza, l'indennità di cui all'art. 33, comma 1, lettera *a*) della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, è incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

3. Al personale docente dei Centri di formazione professionale che svolge attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 7° dell'articolo 45 della legge regionale n. 13/88, compete una indennità di L. 850.000 annue lorde a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Art. 43.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto

dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e di quiescenza, compresi i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 38, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 44.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel presente comma 1, è corrisposta una indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dalla Regione. Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con la indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975 n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 45.

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 46.

Disposizioni particolari

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-85 riguardante il personale dei Consorzi e dei nuclei di sviluppo industriale già liquidato nella misura ridotta di cui all'art. 34, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, da non oltre il 1° luglio 1990.

2. Fino all'entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli Uffici regionali di cui all'art. 16, 2° comma, della legge regionale n. 26/84, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 61 della legge regionale n. 13/88.

3. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 33, comma 1, lettera *h*), della legge regionale n. 13/88, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Art. 47.

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali 9 maggio 1984, n. 26 e 13 aprile 1988, n. 13.

2. L'art. 22 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 è abrogato.

Art. 48.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante l'utilizzo delle somme che saranno stanziare, mediante variazione di bilancio, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, a seguito di assegnazioni statali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 maggio 1990

COLASANTO

(Omissis).

91R0019

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 23.

Norma integrativa della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 contenente norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 97 del 4 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 8, primo comma, della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: «Il predetto personale ha diritto di essere utilizzato anche in sedi diverse da quelle nelle quali ha prestato servizio, purché ricomprese nella stessa provincia».

Art. 2.

1. All'art. 9 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, è aggiunto il seguente comma: «7. In sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Giunta regionale, allo scopo di realizzare un equo carico di personale fra gli ambiti territoriali di una stessa provincia, sulla base di criteri predeterminati dalla stessa Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, potrà assegnare il personale vincitore del concorso riservato anche in aggiunta o in diminuzione rispetto alla pianta organica provvisoria deliberata da ciascun ente, intendendosi con ciò modificate le stesse piante organiche, fermo restando il numero complessivo dei posti non superiore a quello messo a concorso in ciascuna provincia».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1990

COLASANTO

90R1185

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 24.

Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 97 del 4 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega

1. I Comuni e le province sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui all'art. 1 -- lettere b), c) e d) -- della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificato dagli articoli 2 e 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

Art. 2.

Procedure

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura, al verificarsi dell'evento avverso, provvede direttamente, su segnalazione dei comuni interessati, tramite i propri Uffici e o gli Enti strumentali, ad effettuare gli accertamenti ed informare il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste per le determinazioni di competenza.

2. L'Assessore regionale all'Agricoltura sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di delimitazione delle aree colpite, di individuazione delle colture danneggiate e di specificazione delle provvidenze da applicarsi alle aziende agricole interessate. I predetti provvedimenti esecutivi, unitamente alle relazioni tecniche sui risultati degli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo, sono inviati alle competenti Amministrazioni provinciali e comunali per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Interventi finanziari supplementari per le aziende agricole

1. In caso di gravi calamità naturali e/o avversità atmosferiche che provochino perdite di entità superiore al 50% della produzione lorda vendibile dell'area interessata dall'evento, la Giunta regionale può proporre al Consiglio l'adozione, a favore delle aziende agricole danneggiate, di interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:

a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di sementi selezionate;

b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi;

c) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per il trasporto dell'acqua alle aziende zootecniche quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessità degli allevamenti;

d) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari per azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda nel caso di foraggere.

3. I contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo sono concessi per un massimo di 30 UBA (unità di bestiame adulto) per azienda. Comunque il numero delle UBA ammissibile deve essere rapportato alla superficie a foraggiare utilizzata per l'allevamento.

4. Gli importi dei contributi di cui alle lettere precedenti vanno dedotti dall'ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostituzione dei capitali, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Interventi finanziari supplementari

per le Associazioni dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole

1. Su deliberazione del Consiglio regionale, alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative agricole e loro consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici, forestali e loro sottoprodotti, che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente, una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% può essere concesso:

a) contributo in conto capitale fino al 40% delle maggiori spese di gestione conseguenti al ridotto utilizzo degli impianti;

b) prestito quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a rate di mutui e prestiti scaduti nell'annata in cui si è verificato l'evento avverso.

Art. 5.

Compiti del Comune

1. I comuni attuano la delega di cui all'art. 1 della presente legge, curando:

a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, che devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale sul Bollettino ufficiale della regione Puglia, pena la decadenza del diritto;

b) l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, fatto salvo quanto previsto nella lettera *b*) del successivo articolo 6;

c) l'involo all'Amministrazione provinciale delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;

d) la trasmissione agli Istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie per le richieste di importo inferiore a 8 milioni di lire;

e) l'involo all'Amministrazione provinciale degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie relativamente alle richieste di importo superiore a 8 milioni di lire;

f) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto.

Art. 6.

Compiti della Provincia

1. Le province provvedono a:

a) svolgere le funzioni di coordinamento fra la Regione e i Comuni;

b) istruire la domanda di concessione delle provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei territori di più Comuni. Tali aziende presenteranno la domanda all'Amministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore superficie dei terreni in conduzione, che curerà l'involo delle spese, entro 10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione, all'Amministrazione provinciale, che provvederà all'istruttoria entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze;

c) richiede, per ottemperare a quanto disposto dall'art. 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, gli elenchi dei soci dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo;

d) avanzare alla Regione la richiesta di accreditamento direttamente ai Comuni dei fondi occorrenti per la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto;

e) emettere e trasmettere agli Istituti di credito interessati in null'osta per la concessione dei prestiti di importo superiore a 8 milioni di lire.

2. Le province sono obbligate a dare immediata comunicazione ai comuni dell'emissione dei formali provvedimenti di concessione delle agevolazioni contributive e creditizie qualora le proprie decisioni risultino difformi da quelle assunte dai comuni stessi.

Art. 7.

Oneri esercizio funzioni delegate

1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli oneri per l'esercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5% delle somme da erogare.

2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso, la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata di ammortamento.

3. La percentuale si intende ripartita nella proporzione del 4% a favore dei comuni e dell'1% a favore delle Province.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Poteri sostitutivi

1. Qualora i comuni, al termine di 140 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di delimitazione del territorio danneggiato, risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida a procedere entro un tempo definitivo, affida l'espletamento dei compiti alla Provincia competente per territorio, che si avvale, per la circostanza, degli Uffici tecnici periferici dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

2. Qualora la provincia risulti inadempiente nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, si procede a norma dell'art. 2, punto 6, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 41, concernente norme in materia di delega delle funzioni amministrative.

Art. 9.

Concorso negli interessi sui prestiti

1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli Istituti di credito, convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalla presente legge e dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198.

Art. 10.

Difesa passiva delle colture

1. I consorzi di difesa delle produzioni intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non rientranti fra quelle elencate nel decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'elenco di tali colture sarà definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e dell'entità dei danni che hanno interessato l'agricoltura pugliese.

2. Per la difesa passiva delle colture individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i medesimi benefici previsti dalle leggi statali in materia, adottando le procedure in vigore per la difesa passiva delle colture riconosciute con decreto ministeriale. Tali benefici avranno entità decrescente ed inversamente proporzionale al valore della produzione assicurata, secondo i parametri che verranno stabiliti in sede di stipula della convenzione di cui al successivo comma.

3. La convenzione da stipulare fra le rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al Consorzio costituito a norma dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'Associazione regionale di cui al successivo art. 11 dovrà essere sottoposta al visto della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno. Nelle more del riconoscimento dell'Associazione regionale, i rapporti saranno intrattenuti con i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

4. Le calamità ammesse sono le seguenti: gelate, siccità, grandinate, alluvioni, forti nevicate, venti scioccali.

Art. 11.

Associazione regionale dei Consorzi di difesa

1. I Consorzi di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 9, costituiscono l'Associazione regionale dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

2. Alla predetta associazione è affidato il compito di coordinare l'attività dei Consorzi. Essa curerà, altresì, il coordinamento fra i consorzi nell'attuazione di piani e di programmi, inerenti alla lotta attiva e passiva alle avversità atmosferiche, predisposti in applicazione di leggi nazionali e regionali.

3. I rapporti tra l'Associazione, i consorzi e la Regione saranno disciplinati da apposito regolamento del Consiglio regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata dalla Associazione al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale all'Agricoltura che ne curerà l'istruttoria.

5. Alla domanda devono essere allegati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve prevedere:

a) nella composizione del consiglio di amministrazione la presenza, tra gli altri, di:

un dirigente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;

un rappresentante nominato dall'Unione delle province pugliesi;

un docente della Facoltà di Agraria nominato dall'Università degli studi di Bari;

un docente della Facoltà di fisica nominato dall'Università degli studi di Bari;

b) nella composizione del Collegio sindacale la presenza, fra gli altri, di:

due rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente.

6. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. Alle spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Associazione fanno fronte i consorzi di difesa in base ai parametri fissati dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione stessa.

Art. 12.

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38.

2. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni.

3. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali e regionali.

Art. 13.

Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni, si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal «Fondo di Solidarietà Nazionale» e stanziati nei Capitoli 0114030 e 0114050 del Bilancio di previsione 1990.

2. Per la concessione degli aiuti supplementari previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si farà carico ad apposito capitolo da istituire nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1991 e successivi.

3. Alla concessione dei benefici previsti dall'art. 10 della presente legge si provvederà con i fondi che annualmente saranno stanziati in bilancio al capitolo 0114070.

4. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni e alle province mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato al capitolo 0113050 del bilancio di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1990

COLASANTO

90R1186

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 25.

Modifica del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, concernente: «Interventi a favore degli emigranti e delle loro famiglie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 97 suppl. del 4 giugno 1990.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 viene soppresso e sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la consulta per l'emigrazione:

a) sottopone all'approvazione del consiglio regionale il programma triennale di interventi;

b) adotta annualmente apposito provvedimento per l'attuazione del programma e presenta alla commissione consiliare competente, alla fine di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1990

COLASANTO

90R1187

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 26.

Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 97 suppl. del 4 giugno 1990.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione finanzia programmi integrati mirati alla riqualificazione dei tessuti urbanistico-edilizi mediante il coordinamento degli interventi pubblici e privati.

Art. 2.

Contenuti del programma integrato d'interventi

1. Il programma integrato comprende interventi di recupero e riuso di edilizia residenziale, pubblica e privata di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e, ove ammesse, di nuova edificazione, nonché la realizzazione di infrastrutture di urbanizzazioni primarie e secondarie e di opere di sostegno delle attività produttive fisicamente e funzionalmente connesse alla residenza, con esclusione di quelle che producono rumori e/o esalazioni nocive e moleste.

2. Il programma integrato contiene altresì previsioni tecniche e finanziarie in ordine a:

interventi di cui alla lettera a) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, mirati al miglioramento architettonico del contesto urbano;

interventi sul colore urbano nell'ambito di uno studio effettuato su un ampio contesto;

interventi di arredo urbano;

acquisto di edifici da recuperare con priorità di quelli con accertata vulnerabilità e loro destinazione alle attività di cui all'art. 5 della legge regionale 5 giugno 1985, n. 56 o al patrimonio pubblico residenziale indisponibile;

acquisto di aree ed edifici necessari all'attuazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata;

rimozione di vincoli e servitù ostative alla realizzazione del programma integrato;

trasferimento e sistemazione temporanea delle famiglie nonché quanto altro disposto dal 2° comma dell'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 3.

Modalità di finanziamento

1. I finanziamenti disposti da leggi statali e regionali in materia di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana sono finalizzati in misura non inferiore al 60% per l'attuazione dei programmi integrati di cui alla presente legge.

2. Gli interventi di cui al 1° comma del precedente art. 2 sono finanziati con le modalità e le procedure disciplinate dalle rispettive leggi di settore. Gli interventi di cui al 2° comma del medesimo articolo sono finanziati dalla Regione sino alla totalità dei costi documentati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 4.

Formazione del programma integrato

1. Il Comune individua, con le modalità di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'ambito territoriale di degrado urbano da riqualificare mediante il programma integrato di interventi.

2. Il programma integrato di interventi può essere proposto al comune da imprese di costruzione e loro consorzi, da associazioni temporanee di imprese, da cooperative edilizie e loro consorzi, dagli I.A.A.C.P. A tal fine, i proponenti presentano al sindaco del comune la domanda corredata da un piano di fattibilità, da una relazione tecnico-amministrativa e finanziaria e dallo schema di convenzione di cui al successivo art. 10 della presente legge.

3. Nel caso che il programma integrato di interventi sia di iniziativa comunale, il comune può affidarne la redazione e/o la successiva attuazione ai soggetti di cui al precedente comma.

Art. 5.

Approvazione comunale del programma integrato e poteri sostitutivi

1. Il programma integrato è approvato dal comune con le procedure di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il programma integrato proposto dai soggetti di cui al comma precedente viene adottato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Scaduto inutilmente tale termine, il proponente, con il ricorso notificato al sindaco e a tutti i Consiglieri comunali, comunica l'inerzia dell'amministrazione comunale al Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, invita il sindaco ad adottare i provvedimenti successivi entro trenta giorni.

4. Decorso quest'ultimo termine e perdurando l'inerzia del comune, il presidente della Giunta regionale, approva il programma integrato con proprio decreto, sentito il comitato urbanistico regionale.

5. Le funzioni del presidente della Giunta regionale sono esercitate dall'Assessore regionale all'Urbanistica ed Edilizia residenziale, se delegato.

Art. 6.

Effetti dei programmi integrati

1. I programmi integrati d'intervento sono equiparati ai piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed esercitano gli effetti di cui all'art. 37 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56.

2. L'approvazione del programma integrato comporta l'automatica inclusione delle sue previsioni nel programma pluriennale di attuazione di cui al titolo II della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Ammissione ai finanziamenti regionali

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del programma integrato, unitamente a tutta la documentazione occorrente, viene inviata dal sindaco alla regione - Settore edilizia residenziale.

2. La deliberazione comunale deve essere corredata dai pareri, nulla-osta e autorizzazioni delle amministrazioni non regionali che esercitano funzioni dirette o di sorveglianza sugli interventi previsti nel programma integrato. Qualora tali atti vadano resi nei progetti esecutivi, gli atti stessi sono sostituiti da preventivi nulla-osta.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, dichiara l'ammissione del programma integrato ai finanziamenti regionali.

Art. 8.

Piano annuale di finanziamento dei programmi integrati

1. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano annuale di finanziamento degli interventi compresi nei programmi integrati ammessi ai sensi del precedente art. 7.

Art. 9.

Contributi per la redazione dei programmi integrati

1. Per la redazione dei programmi integrati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni, a seguito di preventivo documentato, contributi sulle spese fino al 100% a valere sulle poste finanziarie di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31, come modificata dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 47 nonché dalla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.

Art. 10.

Convenzione comune, soggetti attuatori

1. Successivamente all'ammissione regionale di cui al precedente articolo 7, tra comune e soggetti attuatori è stipulata apposita convenzione con la quale vengono concordate le modalità di attuazione dei programmi, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari degli interventi nonché le quote di finanziamento pubblico e quelle a carico dei privati.

2. La convenzione di cui al precedente comma disciplina altresì la cessione o la locazione di immobili risanati da imprese, società e cooperative con il contributo dello Stato e/o della regione, dando preferenza ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. La convenzione è redatta in conformità dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la previsione delle modalità di sub-appalto previste dall'ultimo comma della delibera del Consiglio regionale n. 1113 del 7 dicembre 1989.

Art. 11.

Affidamento degli interventi privati al comune o al concessionario

1. I privati proprietari di immobili sui quali il programma integrato prevede interventi di recupero possono, mediante dichiarazione irrevocabile di assenso, affidare la realizzazione delle relative opere al Comune o al soggetto proponente il programma integrato stesso.

2. In caso di inerzia dei privati proprietari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, penultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 12.

*Tasso interesse sui mutui
di cui alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 45*

1. Il tasso degli interessi a carico dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 45, come modificata dalla legge regionale 24 maggio 1985, n. 48, è fissato, tanto per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento del mutuo, nella misura di un terzo del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipula del contratto di mutuo con l'Istituto di credito fondiario convenzionato con la Regione. In ogni caso, il tasso massimo a carico del beneficiario non può superare il 7%.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi annualmente disposti in bilancio finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi integrati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1990

COLASANTO

90R1188

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 27.

Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 97 suppl. del 4 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPESO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento delle associazioni turistiche pro-loco

1. La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto e dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28, relativa al riordinamento dell'amministrazione turistica regionale, riconosce le associazioni turistiche pro-loco quali strumenti di base dell'attività turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore turistico.

Art. 2.

Compiti delle associazioni turistiche pro-loco

1. Le associazioni turistiche pro-loco hanno il compito di:

a) valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico della località in cui è costituita l'associazione turistica pro-loco;

b) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della località;

c) richiamare ospiti e rendere confortevole le condizioni generali di soggiorno;

d) sensibilizzare le popolazioni residenti per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per l'ulteriore affermazione turistica della località;

e) fornire assistenza ed informazioni ai turisti.

Art. 3.

Istituzione dell'albo regionale

1. È istituito presso l'Assessorato regionale al Turismo l'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di cui alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 51.

2. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

3. L'albo regionale è pubblicato all'inizio di ogni anno sul Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Art. 4.

Condizioni per l'iscrizione all'albo regionale

1. Ai fini della iscrizione dell'Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:

a) che l'associazione turistica pro-loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 ovvero in un comune in cui operi un ufficio di informazione e Assistenza Turistica (IAT) costituito dall'A.P.T.;

b) che nella località in cui è costituita l'associazione turistica pro-loco non esista altra associazione pro-loco iscritta all'albo regionale;

c) che la stessa località presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possega, comunque, caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;

d) che la costituzione dell'associazione turistica pro-loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno 50 soci;

e) che lo Statuto dell'associazione turistica pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità e sia conforme allo «statuto-tipo» approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;

f) che sussistano fondate previsioni sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali altri proventi;

g) che le località rientranti nell'ambito giurisdizionale di uno stesso comune, quali le frazioni, da considerarsi come ambiti territorialmente differenti rispetto al comune di appartenenza, presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarità tali da giustificare il riconoscimento.

Art. 5.

Procedure per l'iscrizione all'albo regionale

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro-loco devono presentare, entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al comune ove ha sede l'associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore, corredata di copia autenticata dall'atto costitutivo e dello Statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle spese e del programma delle attività che l'associazione intende svolgere, unitamente al parere dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (U.N.P.L.I.) - Delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al Turismo.

2. L'A.P.T. o, in mancanza, il comune inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato all'Assessorato regionale al turismo.

3. Trascorso tale termine, il parere dell'A.P.T. o, in mancanza, del comune si intende favorevole e l'Assessorato regionale al turismo provvede agli adempimenti di competenza.

Art. 6.

Effetti derivanti dall'iscrizione all'albo regionale

1. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

a) la designazione del rappresentante delle associazioni turistiche nelle AA.P.T. ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28;

b) l'uso della denominazione I.A.T. da parte degli Uffici di Informazione di cui al secondo comma dell'art. 9 della predetta legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale e l'A.P.T. competente ne ravvisi la necessità, previo nulla-osta della Regione;

c) l'assegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica.

Art. 7.

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni turistiche pro-loco, iscritte all'albo regionale, devono inoltrare all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al comune ove ha sede l'Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attività corredato del preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative all'anno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al turismo.

2. L'A.P.T. o, in mancanza, il comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente all'assessorato regionale al turismo. Trascorso tale termine, l'assessorato regionale al turismo provvede, comunque, agli adempimenti di cui al comma successivo.

3. La concessione dei contributi a favore delle associazioni iscritte all'albo regionale viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, entro il primo semestre di ogni anno.

Art. 8.

Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. La misura del contributo proposto viene determinata dall'Assessorato regionale al turismo in base ai seguenti criteri:

a) entità del bilancio preventivo e rilevanza delle attività programmate;

b) ricettività e frequentazione turistica della località;

c) numero degli abitanti del comune di appartenenza;

d) indicazione dell'A.P.T. competente o, in mancanza, del comune e dell'U.N.P.L.I. - Delegazione regionale.

Art. 9.

Rapporti di collaborazione

1. L'associazione turistica pro-loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con l'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, con il comune.

2. A tal fine:

a) rappresenta le necessità e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attività turistiche di base della località in cui essa opera;

b) formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località;

c) promuove e gestisce uffici informazioni facendo uso della denominazione I.A.T., di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28, previo nulla-osta della Regione e d'intesa con l'A.P.T. competente territorialmente qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extraregionale;

d) predisporre e trasmettere all'A.P.T. il calendario delle manifestazioni più significative programmate anche da altri organismi locali nel corso dell'anno con il concorso finanziario di altri enti locali.

3. Qualora l'associazione turistica pro-loco ha sede in località non inclusa in un ambito turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta legge regionale 16 maggio 1985, n. 28, l'attività relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente articolo è attuata nei confronti del comune ove ha sede l'associazione; mentre, per quanto previsto al punto d) del secondo comma del presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente all'Assessorato al turismo.

Art. 10.

Controllo e vigilanza

1. Le modifiche allo statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull'attività nonché l'atto di scioglimento dell'associazione sono inviati all'Assessorato regionale al turismo per il tramite dell'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, del comune.

2. L'assessorato regionale al turismo e l'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, il comune, di concerto con l'U.N.P.L.I. - Delegazione regionale, operano presso la sede dell'Associazione pro-loco verifiche attinenti:

a) il rispetto delle norme di cui alla presente legge;

b) la conformità delle eventuali modifiche apportate dalla associazione pro-loco allo statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale;

c) il funzionamento degli organi sociali;

d) la corretta attività gestionale.

3. A seguito della verifica viene redatto apposito verbale.

Art. 11.

Sospensione e cancellazione

1. Qualora a seguito della verifica di cui all'articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata attività degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la giunta regionale, su relazione dell'assessore al turismo, dispone la sospensione dell'Associazione dall'albo regionale.

2. La sospensione è preceduta da un atto di diffida disposto dalla giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta, altresì, la sospensione dell'assegnazione dei contributi regionali disposti in favore dell'associazione pro-loco interessata.

3. Nel caso in cui l'associazione pro-loco non adempia, la giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dall'albo regionale.

Art. 12.

Destinazione dei beni in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'associazione turistica pro-loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dall'associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della regione o di enti pubblici sono devoluti all'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, al comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 13.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge regionale 28 agosto 1979, n. 51.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Le associazioni turistiche pro-loco già costituite ovvero quelle iscritte all'albo regionale ai sensi della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 devono presentare la domanda di iscrizione di cui al precedente art. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le competenze dell'A.P.T. di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti provinciali per il turismo (E.P.T.) fino alla soppressione degli stessi.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del cap. 0313020 «Albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco (L.R. n. 27 dell'11 maggio 1990)» per un importo, in termini di competenza e cassa, di L. 250.000.000, con prelievo di pari importo dal capitolo 1020010 «Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente».

2. Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sui corrispondenti bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1990

COLASANTO

90R1189

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 28.

Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 97 suppl. del 4 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle iniziative di produzione e distribuzione nei settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia, degli audiovisivi, nonché di iniziative culturali, incentivando l'espansione dei consumi di qualità, garantendo la libertà di espressione artistica e l'autonomia professionale, valorizzando le specificità della cultura pugliese.

2. La Regione, con riferimento ai settori d'intervento di cui alla presente legge ed alle materie di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su iniziativa propria e di enti, società e associazioni che operano nel suo territorio, può patrocinare, sostenere, realizzare convegni, seminari e ricerche di rilievo almeno regionale.

3. Le funzioni regionali e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto della normativa statale e saranno adeguati alle leggi statali di riforma, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Piano triennale regionale

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, propone all'approvazione del Consiglio regionale un piano triennale.

2. Il Piano triennale indica:

- a) gli obiettivi e le priorità dell'intervento regionale;
- b) i criteri di attuazione;
- c) l'ammontare dello stanziamento da iscriverne per ogni anno del triennio nel bilancio pluriennale della regione;
- d) il riparto dello stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento previste dalla presente legge.

Art. 3.

Comitato degli esperti

1. È istituito presso la regione un comitato di esperti composto da 8 membri, di cui 2 indicati dalle monoranze con voto limitato a uno, e presieduto dall'Assessore competente, svolge le funzioni di segretario un funzionario dello stesso assessorato.

2. I componenti del comitato sono eletti dal consiglio regionale tra esperti di comprovata esperienza. Va garantita la presenza di almeno un esperto per i settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia e delle arti figurative.

3. I componenti il comitato restano in carica per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili; ad essi saranno corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale.

4. Il comitato definisce le linee e gli obiettivi per la redazione del Piano triennale; esprime parere motivato sulla rilevanza e sulla congruità dei piani, dei programmi, dei progetti presentati alla regione e per gli interventi di cui ai successivi artt. 4, 5 e 6, nonché sulle iniziative di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Contributi ai comuni

1. La regione, per incentivare iniziative nei settori di cui all'art. 1 della presente legge, può assegnare contributi in favore dei comuni pugliesi, singoli o associati, sulla base di piani comunali annuali di attività.

2. Il piano comunale deve contenere:

- a) relazione sulle attività programmate e gli obiettivi che si intendono perseguire nell'anno successivo;
- b) elenco delle iniziative che si intendono gestire direttamente ed elenco distinto delle iniziative da gestire in associazioni tra più comuni;
- c) periodo di realizzazione e costi delle singole iniziative.

3. Il piano comunale può altresì prevedere contributi in favore di enti, società o associazioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che intendano realizzare iniziative per le quali, entro il 30 giugno, abbiano presentato al comune domanda di contributo con una relazione finanziaria.

4. Il piano deve essere presentato alla regione entro il 30 settembre corredato da:

a) la delibera del Consiglio comunale con un impegno di spesa pari almeno al 50% del costo complessivo delle iniziative e dei contributi previsti;

b) una relazione analitica sui fondi spesi per il piano dell'anno precedente, se realizzato col contributo finanziario della Regione, ovvero una relazione sulle iniziative realizzate e sostenute direttamente.

5. Il contributo regionale è determinato per ciascun piano comunale avendo riguardo ai suoi contenuti e non può comunque superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.

6. La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale, approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della commissione consiliare competente.

Art. 5.

Incentivi alla produzione

1. La Regione può incentivare la produzione nei settori di cui alla presente legge per mezzo di:

- a) contributi;
- b) convenzioni.

Tali interventi possono essere deliberati per la realizzazione di specifici progetti di particolare valore artistico, orientati alla qualificazione professionale degli operatori ed alla fruizione del pubblico.

2. Gli incentivi alla produzione possono essere concessi ad enti, società ed associazioni, senza fini di lucro, che abbiano sede nel territorio regionale, ivi svolgano prevalentemente la propria attività e siano dotate di autonomia organizzativa e riconosciute capacità tecnico-artistiche.

3. Le domande per la concessione degli incentivi alla produzione devono essere presentate alla Regione entro il 30 maggio e devono contenere:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, regolarmente registrati;
- b) copia autentica del certificato di vigenza degli organi, di riconoscimento ministeriale e di liberatoria ENPAIS ove prescritti;
- c) relazione dettagliata del progetto e relativo piano finanziario riferito solo ai costi di allestimento e o diretti alla produzione, nonché l'indicazione delle attrezzature in dotazione.

4. Il contributo, eventualmente concesso, non potrà superare la misura del 30% dei costi considerati ammissibili e potrà essere liquidato solo ad avvenuta realizzazione del progetto produttivo. L'aliquota determinata a carico della regione sarà commisurata al conto consuntivo documentato, ove lo stesso risulti inferiore al conto preventivo.

5. Per la realizzazione di speciali progetti in linea con gli obiettivi fissati dal Piano triennale, i soggetti di cui al secondo comma del presente articolo possono chiedere di stipulare con la Regione apposita convenzione. Tale convenzione dovrà contenere:

- a) esatta definizione del programma;
- b) modalità e tempi di produzione;
- c) criteri di erogazione ed entità del finanziamento regionale, che comunque non potrà superare il 75% dei costi considerati ammissibili;
- d) esclusione di qualsiasi intervento finanziario finalizzato da parte di altri enti pubblici.

6. La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal piano triennale, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della commissione consiliare competente.

Art. 6.

Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrale

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge riferite all'attività di produzione musicale, i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrale riconosciuti dal competente Ministero e operanti in Puglia presentano alla regione, entro il 30 maggio, piani triennali di attività che contengono:

- a) l'indicazione dei programmi e le forme di coordinamento che le diverse istituzioni intendono realizzare;
- b) i piani finanziari per la realizzazione degli stessi;
- c) le iniziative che si intendono assumere per pervenire ad una generale diffusione della cultura musicale nella regione, secondo criteri di persequazione territoriale;
- d) le iniziative che si intendono assumere per diffondere e valorizzare fuori regione la produzione artistica pugliese;
- e) il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della commissione consiliare competente.

3. La Regione, ai fini della valorizzazione della propria tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale ed internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce ai teatri Petruzzelli di Bari, Politeama di Lecce e Giordano di Foggia il ruolo di «Centri teatrali musicali di interesse regionale».

Art. 7.

Ente teatro pubblico pugliese

1. La Regione istituisce l'Ente regionale per la produzione, la programmazione e la promozione culturale teatrale in Puglia denominato «Teatro pubblico pugliese».

2. Entro il 31 dicembre 1990 il Consiglio regionale approverà lo statuto e il regolamento organico e funzionale dell'Ente e, nel rispetto della normativa sulla mobilità, adotterà i relativi provvedimenti sul personale.

Art. 8.

Mediateca regionale pugliese

1. È istituita la mediateca regionale pugliese (M.R.P.) con la finalità di promuovere la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico- audiovisivo.

2. Tale struttura regionale è dotata delle necessarie attrezzature tecniche e può avvalersi delle altre strutture complementari esistenti nella Regione.

3. I compiti della mediateca sono i seguenti:

- a) acquisire, conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse, con precipuo riferimento a quello della Puglia;
- b) realizzare rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, ricerche, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;
- c) provvedimento alla costituzione e all'incremento di una biblioteca, emeroteca e fototeca specializzata;
- d) redigere, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
- e) promuovere progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di operatori per l'utilizzo, l'uso e la manutenzione dei sussidi audiovisivi in dotazione presso strutture pubbliche.

4. La Regione approva un apposito regolamento che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature della mediateca.

Art. 9.

Iniziative regionali

1. La Regione promuove direttamente, anche in collaborazione con amministrazioni dello Stato, la RAI, le altre Regioni, ovvero con le Università, le amministrazioni provinciali e le Case editrici pugliesi, ovvero con soggetti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, la realizzazione di progetti che abbiano particolare rilevanza nel quadro degli obiettivi del Piano triennale.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente e con l'obiettivo di finalizzare l'attività formativa dei Conservatori e dei licei musicali in Puglia, la regione promuove la istituzione di un'orchestra giovanile, secondo le modalità e i criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

3. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di Enti o fondazioni di cui all'art. 12 C.C. che, senza scopo di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.

4. La Regione promuove la costituzione della fondazione Paolo Grassi anche al fine di sostenere e potenziare nazionalmente e internazionalmente il «Festival della Valle d'Itria».

5. La Regione può promuovere l'istituzione, a norma dell'art. 39 del C.C., di appositi comitati organizzatori, o, se già costituiti, può aderirvi definendo il proprio impegno finanziario, quando si presentino particolari e non ricorrenti occasioni per manifestazioni culturali di interesse regionale.

6. La Regione, inoltre, sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati, che non perseguono fini di lucro, che, disponendo di proprie dotazioni e di strutture organizzative di particolare rilievo, siano in grado di svolgere, rispetto all'intero territorio regionale, una funzione di diffusione, documentazione, promozione, formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore di propria competenza. L'individuazione di tali soggetti avviene esclusivamente attraverso la loro inclusione nell'ambito del Piano Triennale.

7. La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari relativi ai precedenti commi, salvo quelli relativi ai precedenti commi, salvo quelli espressamente riservati al Presidente della regione dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, considerato il parere del comitato degli esperti.

Art. 10.

Abrogazione

1. Con la presente legge sono abrogati la legge regionale 25 gennaio 1975, n. 16 e i punti 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 76.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II -- Spesa -- del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del Cap. 0813412 «Programmazione e promozione attività culturali e di musica, teatro e cinema (legge regionale n. 28 dell'11 maggio 1990)» per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 7.000.000.000, con prelievo di pari importo dal cap. 1020020 «Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in capitale».

Art. 12.

Norma finale transitoria

1. I soggetti interessati agli interventi della presente legge, in fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, presentano all'Assessorato alla cultura apposita istanza motivata.

2. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dai precedenti articoli, approva il piano di interventi per l'anno 1990, sentita la competente Commissione consiliare.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1990

COLASANTO

Il Governo ha osservato:

1) circa l'articolo 6, che il teatro Petruzzelli di Bari è riconosciuto "teatro di tradizione" ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e parimenti il teatro Politeama di Lecce ai sensi del D.M. 16 novembre 1976, ex ultimo comma dell'art. 28 della legge n. 800/1967 citata;

2) circa l'art. 7, secondo comma, che l'approvazione dello Statuto del teatro pubblico pugliese è da effettuarsi mediante lo strumento legislativo;

3) circa la norma finanziaria di cui all'art. 11, che la Regione, in sede di assestamento del bilancio 1990, dovrà provvedere ad istituire appositi distinti capitoli di spesa in relazione sia alla diversa natura degli interventi che alla diversa tipologia dei soggetti beneficiari dei contributi regionali.

90R1190

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 81.

Contributo finanziario a premi vari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 12 settembre 1990)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire finanziariamente a favore delle sottocelenate istituzioni, per le manifestazioni programmate dalle stesse:

Fondazione premio «Michetti» (Francavilla al Mare - Chieti) L. 100.000.000;

Premio Scanno (Scanno - L'Aquila) L. 90.000.000;

Casa di Dante in Abruzzo (Torre de' Passeri - Pescara) L. 65.000.000;

Centro Studi Dannunziani (Pescara) L. 60.000.000;

Premio Flaiano (Pescara) L. 62.000.000;

Premio Teramo (Teramo) L. 50.000.000;

Premio Regionale Architettura (Teramo) L. 50.000.000;

Premio Sulmona delle Arti (Sulmona - L'Aquila) L. 32.000.000;

Alternative Attuali (L'Aquila) L. 24.000.000;

Premio Vasto (Vasto - Chieti) L. 32.000.000;

Premio Avezzano (Avezzano - L'Aquila) L. 20.000.000;

Premio Città di Penne (Penne - Pescara) L. 15.000.000;

Premio Agorà (Giulianova - Teramo) L. 15.000.000;

Premio Arsita (Arsita - Teramo) L. 10.000.000;

Festival di Mezza Estate (Tagliacozzo - L'Aquila) L. 10.000.000;

Premio G. D'Aristotile (Corropoli) L. 5.000.000;

Danza Estate (Roseto - Teramo) L. 20.000.000;

Anxanum (Lanciano) L. 10.000.000;

Celommi (Roseto - Teramo) L. 5.000.000;

8^a Edizione Premio «Mazzacurati» (Comune di Giulianova) L. 10.000.000;

Premio Emigrazione L. 10.000.000.

Art. 2.

L'intervento finanziario a favore delle Istituzioni di cui al precedente art. 1, è disposto dalla Giunta Regionale, previa presentazione, al Servizio promozione culturale, di una dettagliata relazione illustrativa del programma svolto, del consuntivo delle spese sostenute, per l'anno 1989, e della documentazione di cui alla legge regionale n. 22 del 27 giugno 1986.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 695.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 agosto 1990

SALINI

90R1337

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1990, n. 82.

Istituzione di un Centro regionale dei glaucomi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 32 del 6 novembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione istituisce, presso la Clinica oculistica dell'Università di Chieti e della unità locale socio sanitaria di Chieti, un Centro regionale dei glaucomi, con lo scopo di effettuare lo studio epidemiologico e clinico del glaucoma.

Il Centro attua la prevenzione primaria e secondaria della patologia glaucomatosa sull'intero territorio regionale, promuovendo la realizzazione di un programma epidemiologico, in collaborazione con tutte le unità locali socio sanitarie della Regione.

La regione Abruzzo è autorizzata a promuovere intese con le regioni limitrofe, per l'utilizzazione del Centro di cui al primo comma.

Art. 2.

Per il funzionamento del Centro è utilizzato il personale in servizio presso la Clinica oculistica di Chieti.

Il Centro agisce in forma dipartimentale con le divisioni e cliniche oculistiche esistenti nel territorio regionale, promuovendo anche il coinvolgimento degli oculisti e dei medici di medicina generale, che operano sul territorio regionale.

Il Centro è collegato funzionalmente anche con i servizi di prevenzione esistenti nel territorio della Regione.

La Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consultiva, emana direttive vincolanti per assicurare la coerenza e l'omogeneità della gestione del servizio sotto gli aspetti contenutistici e procedurali.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la normale quota del fondo sanitario nazionale — parte corrente — assegnata alla regione Abruzzo per ciascuna unità locale socio sanitaria.

FRANCESCO NIGRO, direttore

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 ottobre 1990

SALINI

91R0001

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1990, n. 83.

Contributo al comune dell'Aquila per la celebrazione della «Perdonanza Celestiniana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 del 13 novembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle manifestazioni promosse dal comune dell'Aquila per la celebrazione della «Perdonanza Celestiniana», la Regione contribuisce alla manifestazione, per l'anno 1990, con un finanziamento di lire 100 milioni, quale concorso nelle spese.

Alla erogazione del contributo a favore del predetto comune provvede la Giunta regionale, sulla base di una relazione illustrativa degli oneri sostenuti.

Art. 2.

All'onere derivante dalla approvazione della presente legge, determinato, per l'anno 1990, in lire 100 milioni, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

La partita n. 4 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1990, è corrispondentemente ridotta.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 ottobre 1990

SALINI

91R0002

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAYA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria I.A. GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ PORDENONE

- Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbs S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E. Di. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orriando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria I.O. BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIORNO**
Libreria MARRADI
di Bonnsegna Vega
Via Marradi, 207/A
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macaliè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 52
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis. 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85032149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 8 0 9 1 *

L. 2.400